



TRIBUNALE DI AVELLINO

N. 600 Prot.

Avellino li, 01.02.2019

Al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Avellino

SEDE

Oggetto: Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso, sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino.

Stimatissimo Presidente,

malgrado il 28.12.2018 sia stato sottoscritto il protocollo in oggetto e poi subito diffuso, come mi ha detto, tra gli iscritti all'Ordine, rilevo che ad esso continua a non farsi riferimento nei ricorsi per separazione consensuale e per divorzio congiunto depositati in epoca successiva alla firma e pubblicazione del protocollo medesimo.

Ciò costringe lo scrivente ad una continua opera di adattamento degli accordi in sede di udienza, impedendone la sollecita celebrazione.

Le scrivo pertanto perché diffonda tra gli iscritti all'Ordine i suggerimenti che seguono, con riferimento ai detti ricorsi per separazione consensuale e per divorzio congiunto:

1. Dopo il punto di accordo riguardante l'assegno ordinario periodico (solitamente mensile) per i figli, si scriva altresì:



TRIBUNALE DI AVELLINO

“Con riferimento alla prole, rimangono a carico dei genitori, per metà ciascuno, le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie; in merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, le parti si riportano al Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso, sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino”.

Ovviamente, potrà essere modificata la parte relativa alla percentuale di partecipazione alle spese, ove le parti convengano di ripartirle in misura diversa dalla “metà ciascuno”.

2. Precisino le parti se il genitore obbligato al versamento nell'assegno ordinario periodico (solitamente mensile) per i figli percepisca, per loro, assegni familiari; in caso positivo, precisino se nell'importo dell'assegno siano o meno compresi gli assegni familiari.

Certo di aver recato, con questa mia, un contributo alla funzionalità del settore (già alta ma migliorabile), mi attendo da parte degli avvocati uguale collaborazione (comunque mai mancata).

Se ci sarà ancora qualcosa da aggiungere e rivedere, Le scriverò nuovamente.

Nel frattempo, attendendo assicurazione, saluto Lei e tutti gli iscritti con la consueta cordialità.

**Il Presidente del Tribunale
Dott. Vincenzo Beatrice**